



STATUTO dell'ASSOCIAZIONE BANDA CITTADINA DI ISEO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1: DENOMINAZIONE e SEDE

E' operante in Iseo l'Associazione denominata **BANDA CITTADINA DI ISEO**, sotto gli auspici dell'Amministrazione Comunale di Iseo, ma con gestione propria ed autonoma.

La sede è posta in Iseo (Bs) attualmente in viale Repubblica n°7

Può essere trasferita in altra sede con deliberazione da assumersi dal Consiglio Direttivo e da comunicarsi all'Assemblea alla prima data utile.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in particolare nel rispetto del Libro primo del Codice Civile per quanto attiene alle associazioni non riconosciute, e della normativa vigente.

Art. 2: FINALITA'

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

L'Associazione persegue finalità di promozione della cultura musicale con lo scopo di promuovere attività didattiche, formative e ricreative.

Essa persegue, compatibilmente con i mezzi a disposizione, le seguenti finalità:

- promuovere e diffondere la cultura musicale;
- sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- esercitare l'attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione dei corsi, scuole, seminari, stage di musica e convegni;
- partecipare con presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da Enti pubblici o privati, comitati e associazioni;
- organizzare e realizzare, anche per conto terzi, manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi sia nazionali che internazionali;
- incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini ed aderire ad organismi di categoria di qualsiasi livello, che abbiano simili obiettivi;
- promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- organizzare ed attuare, in proprio e/o in collaborazione con enti pubblici e privati, ogni iniziativa di carattere culturale e sociale in genere, atta al raggiungimento degli scopi associativi;
- incentivare l'aggregazione fra gli associati utilizzando ogni mezzo idoneo di comunicazione, diffusione, informazione;
- promuovere rapporti di collaborazione ed interscambio con altre associazioni e/o organizzazioni culturali e del tempo libero aventi analoghe finalità istituzionali, sia in ambito nazionale che internazionale.

Art. 3: SOCI- AMMISSIONE- CESSAZIONE – QUOTE SOCIALI

- a) Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire alla Associazione tutti coloro (persone fisiche, persone giuridiche, Enti o Associazioni) che siano interessati alle sue finalità e che si impegnino al perseguimento degli scopi sociali ed al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio



Direttivo. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire modalità, titolo e quant'altro necessario per attribuire a soggetti fisici o giuridici particolari onorificenze da valutare caso per caso.

- b) La richiesta di ammissione, in forma scritta, deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo il quale deve esprimersi per l'accoglimento o l'eventuale rifiuto nel termine di 60 giorni dal ricevimento; in caso di silenzio vale il silenzio assenso.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Il rifiuto deve essere comunicato per iscritto e contenere le ragioni del rigetto della richiesta; qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 30 giorni dalla notifica, ricorrere alla Assemblea dei Soci il cui giudizio è insindacabile.

Una volta accettata la domanda, il socio sarà tenuto al versamento della prevista quota associativa annuale.

- c) I soci cessano di far parte della Associazione per: dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto; decesso; comportamento contrastante con gli scopi statutari; mancato versamento della quota associativa per l'esercizio in corso entro i 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio. In questi ultimi due casi l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo; in tal caso è ammesso ricorso alla Assemblea dei soci, nei termini di cui all'art.3.b), il cui responso è inappellabile.

- d) Hanno diritto di voto in assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i soli soci maggiorenni di età regolarmente iscritti a libro soci; solamente questi ultimi entrano pertanto nel calcolo per la determinazione dei quorum richiesti per la validità delle singole assemblee.

- e) L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso o di esclusione, e non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto all'eventuale versamento all'atto della iscrizione e di quello relativo alla quota associativa annuale.

E' comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti di qualsiasi entità effettuati a favore del Fondo di Dotazione della Associazione sono da considerarsi a fondo perduto e pertanto non sono rivalutabili né ripetibili in alcun caso, nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso e di esclusione dalla associazione.

Il versamento a favore della associazione non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 4: PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

- a) Il patrimonio della associazione è costituito da: Beni mobili e immobili di proprietà; riserve risultanti da eventuali eccedenze di bilancio regolarmente approvato; eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari.

Costituiscono entrate per l'Associazione: contributi dei soci, contributi da privati, contributi da Stato, Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, contributi di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio, rimborsi derivanti da convenzioni, rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla associazione a qualunque titolo, entrate derivanti da attività diverse e da manifestazioni pubbliche e private da chiunque organizzate, fondi pervenuti

da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore, ogni altro provento derivante dall' esercizio di attività conformi alle finalità istituzionali.

- b) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, con facoltà di posticipare quest'ultimo termine al 30 giugno in presenza di motivazioni addotte dal Consiglio stesso.
Il Bilancio deve essere redatto almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea e depositato presso la sede della Associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione dei soci.
In occasione dell'assemblea per l'approvazione del Bilancio consuntivo deve essere presentato e discusso anche il Bilancio di previsione per l'annata successiva.
- c) E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione e in caso di suo scioglimento.

Art. 5: ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE



- a) Sono organi della Associazione:
- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
Le cariche sono elettive e gratuite.
- b) L'Assemblea è costituita dalla generalità dei soci.
Si può riunire in sede ordinaria o in sede straordinaria.
E' convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno e tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci iscritti a libro soci.
La convocazione deve essere effettuata con avviso da affiggersi, almeno 15 giorni prima della data, nei locali della sede sociale oppure a mezzo posta o e-mail, o fax, o raccomandata, o consegna a mano contro rilascio di ricevuta.
- c) L'Assemblea ordinaria si intende regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto, quali risultano dal libro dei soci.
L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti dei presenti, in merito a: elezione degli organi sociali, approvazione del bilancio e delle linee programmatiche, ammissione/esclusione dei soci quando interpellata.
In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti, in proprio o rappresentati, e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.
- d) L'Assemblea straordinaria si intende regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 3/4 dei soci aventi diritto di voto, quali risultano dal libro dei soci, ed in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza del 50% +1 degli stessi e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
- e) Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche allo statuto, necessita la convocazione di una Assemblea Straordinaria convocata con le modalità di cui all'art. 5.d) e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
- f) Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento della associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio, necessita la convocazione di una Assemblea Straordinaria convocata con le modalità di cui all'art. 5.d) e delibera con i 3/4 di voti dei presenti.

- g) Ciascun socio ha diritto di esprimere la propria volontà attraverso un voto singolo; è consentito esprimere il proprio voto in forza di una sola delega conferita per iscritto ad altro socio che non sia amministratore o dipendente della associazione. Ogni socio non può essere portatore di più di (3) tre deleghe.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento alla stessa.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale della riunione, devono essere conservate a cura del Consiglio Direttivo.

- h) L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure da un associato nominato dall'Assemblea stessa.
- i) Le votazioni per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo nonché per l'eventuale esclusione di un socio avvengono per scrutinio segreto, con modalità da stabilirsi dal Presidente dell'assemblea.

Art. 6: CONSIGLIO DIRETTIVO



- a) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da un minimo di cinque (5) ad un massimo di undici (11) membri. Spetta all'Assemblea ordinaria determinare il numero dei membri.
- b) Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.
Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e/o impedimento, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio può delegare tutte o parte della proprie attribuzioni di gestione di carattere ordinario ad un Consigliere all'uopo nominato, determinando i limiti della delega tramite redazione, da parte del Consiglio stesso, di apposito "Regolamento interno".
- c) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della associazione, esclusi soltanto quelli che per legge sono riservati alla competenza dell'Assemblea. Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione.
- d) Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, o ogni qualvolta su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Spetta al Consiglio:
-accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
-deliberare in merito all'esclusione di soci;
-convocare l'Assemblea;
-definire le iniziative programmatiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
-predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
-fissare l'ammontare della quota associativa annua, l'eventuale contributo aggiuntivo e stabilire i limiti per il rimborso spese;
-nominare collaboratori anche fuori dai componenti il Consiglio.
- e) Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di votazione paritaria il voto del Presidente vale doppio.
L'assenza ingiustificata ad almeno tre riunioni consecutive comporta la decadenza dall'incarico.
Spetta al Consiglio Direttivo la tenuta e l'aggiornamento del Libro dei Soci, da conservarsi a cura del Segretario dell'associazione unitamente ai verbali delle riunioni.

Possono essere invitati alle riunioni anche soggetti non facenti parte del Consiglio Direttivo, qualora si ravvisi la necessità di discutere di determinati argomenti per cui sia necessaria la presenza di esperti. In tal caso essi illustrano i loro pareri/proposte, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto sull'argomento. Al termine dell'oggetto trattato per il quale sono stati convocati, essi lasciano la riunione.

Art. 7: SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO- RINVIO


Qualora sia riscontrata l'impossibilità del raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può essere sciolta nel rispetto dei quorum indicati nel presente Statuto all'art. 5.f).

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione operante nel campo musicale o a fini di pubblica utilità, scelta dall'Assemblea, ovvero, se consentito, preferibilmente al Comune di Iseo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

Il presente Statuto è stato approvato dalla Assemblea straordinaria dei soci in data 19/12/2019


IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA (Del Buono Luigi)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (Del Buono Luigi)



IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA (Fioretti Silvia)





Registrato a CHIARI
il 24.01.2020
al n. 141 serie 3
esatti € 200,00

Il DIRETTORE

Per delega del Direttore Provinciale

FUNZIONARIO TRIBUTARIO
MOMBELLI SILVIA

